

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1827)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera
dei deputati nella seduta del 14 luglio 1971 (V. Stampato n. 2955)*

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

di concerto col Ministro del Tesoro

(FERRARI-AGGRADI)

e col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(GIOLITTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 luglio 1971*

Revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia e istituzione per detto Corpo del ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'organico del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo luogotenente

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ziale 21 agosto 1945, n. 508, e successive modifiche, è stabilito come segue:

Colonnelli	N. 1
Tenenti colonnelli	» 2
Maggiori	» 5
Capitani	» 12
Tenenti e sottotenenti	» 22
—	
TOTALE	N. 42
=	

È abrogata la tabella allegata alla legge 5 marzo 1963, n. 284. Gli ufficiali sono assegnati alle scuole del Corpo degli agenti di custodia o alle sedi stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 2.

L'articolo 25 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali del Corpo possono essere collocati a riposo su domanda quando abbiano compiuto 25 anni di effettivo servizio ed abbiano raggiunto i seguenti limiti di età:

Colonnello	anni 56
Tenenti colonnelli	» 54
Maggiori	» 52
Capitani, tenenti e sottotenenti	» 50

Cessano di autorità dal servizio quando abbiano compiuto 25 anni di effettivo servizio e raggiunti i seguenti limiti di età:

Colonnello	anni 60
Tenenti colonnelli	» 58
Maggiori	» 56
Capitani	» 55
Tenenti e sottotenenti	» 52 ».

Art. 3.

L'articolo 26 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è sostituito dal seguente:

« La promozione al grado di colonnello è conferita a scelta fra gli ufficiali del grado

immediatamente inferiore che abbiano una anzianità di grado di almeno quattro anni e che abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo, previa designazione da parte di una commissione presieduta dal Ministro di grazia e giustizia o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e composta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, designato dal Ministro della difesa, e dai direttori degli uffici 1° e 2° della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

Le promozioni al grado di tenente colonnello sono conferite per anzianità e merito tra gli ufficiali del grado inferiore che abbiano un'anzianità di grado di almeno tre anni e che abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo.

Le promozioni al grado di maggiore sono conferite a scelta tra gli ufficiali del grado inferiore, che abbiano una anzianità di grado di almeno quattro anni e che abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo.

Le promozioni al grado di capitano sono conferite per anzianità e merito tra gli ufficiali del grado inferiore che abbiano una anzianità di almeno cinque anni nei gradi di ufficiale subalterno ed abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo.

Le promozioni al grado di tenente sono conferite ai sottotenenti per anzianità e merito con decorrenza dal compimento di due anni di permanenza nel grado.

L'ufficiale, non designato per la promozione, non può essere ripreso in esame dalla commissione se non è trascorso un anno dalla precedente mancata designazione. Tale norma si applica anche per la promozione da sottotenente a tenente.

Le promozioni ai gradi inferiori a quello di colonnello sono conferite su designazione di una commissione presieduta dal Ministro di grazia e giustizia, o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato e composta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, dal direttore dell'ufficio 2° della direzione generale per gli istituti di

prevenzione e di pena, da un ispettore generale del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena e dall'ufficiale del Corpo degli agenti di custodia più elevato in grado o, a parità di grado, dal più anziano.

Le funzioni di segretario delle commissioni di cui al presente articolo sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena avente qualifica non superiore a quella di direttore o da un ufficiale del Corpo degli agenti di custodia di grado non superiore a quello di maggiore ».

Art. 4.

L'articolo 27 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è sostituito dal seguente:

« Un terzo dei posti di organico che si renderanno vacanti nel grado di sottotenente è riservato ai sottufficiali del Corpo che rivestano grado non inferiore a quello di brigadiere, non abbiano oltrepassato l'età di anni 35, siano in possesso di laurea e abbiano riportato nell'ultimo biennio la classifica di ottimo.

Per conseguire la nomina i medesimi dovranno frequentare con profitto un apposito corso di istruzione della durata di un anno, al quale verranno ammessi mediante concorso per esame.

I posti che non potessero essere conferiti a norma del presente articolo saranno portati in aumento a quelli di cui all'articolo seguente ».

Art. 5.

L'articolo 11 della legge 5 marzo 1963, n. 284, è sostituito dal seguente:

« Ai concorsi ordinari per conseguire la nomina a sottotenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia possono, a modifica delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 28 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, partecipare gli ufficiali, anche di com-

plemento, delle Forze armate che siano in possesso di laurea ».

Art. 6.

L'organico del ruolo dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia, di cui alla tabella C annessa alla legge 3 novembre 1963, n. 1543, e successive modifiche, è stabilito come segue:

Marescialli maggiori . . .	N.	120
Marescialli capi	»	170
Marescialli ordinari . . .	»	200
Brigadieri e vicebrigadieri	»	1.400
Appuntati e guardie . . .	»	13.000
TOTALE	N.	<u>14.890</u>

Art. 7.

È istituito per il Corpo degli agenti di custodia un ruolo di sottufficiali per mansioni di ufficio. L'organico di detto ruolo è stabilito in 75 unità.

I marescialli del Corpo degli agenti di custodia che raggiungono il 55° anno di età sono trasferiti, secondo l'ordine di iscrizione nel ruolo di anzianità, ove ne facciano domanda e ne siano riconosciuti meritevoli, in relazione ai precedenti di carriera e alla particolare idoneità ad espletare mansioni di ufficio, dalla Commissione centrale di cui all'articolo 3 del regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, nel ruolo speciale per mansioni di ufficio continuando a rimanere in servizio permanente. Il trasferimento è disposto con decreto dal Ministro di grazia e giustizia. La domanda deve essere presentata almeno sei mesi prima del raggiungimento del 55° anno di età.

Qualora nell'organico del ruolo speciale non esista la vacanza occorrente, questa è formata facendo cessare dal servizio permanente il sottufficiale del predetto ruolo più anziano di età e, a parità di età, colui che abbia maggiore anzianità di servizio quale sottufficiale.

Il sottufficiale del ruolo speciale è impiegato in mansioni di ufficio e non può conse-

guire alcuna promozione. Egli deve possedere la idoneità fisica occorrente per l'impiego predetto.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente del sottufficiale del ruolo speciale per mansioni di ufficio è di anni 61, tranne che egli non debba cessare dal servizio permanente con anticipo rispetto al limite di età predetto, in applicazione del disposto del precedente terzo comma, nel qual caso la cessazione dal servizio permanente si considera ugualmente avvenuta per età ad ogni effetto, salvo quanto disposto dall'articolo 31, terzo comma, della legge 18 febbraio 1963, n. 173, nel testo di cui al successivo articolo 8 della presente legge.

Art. 8.

L'articolo 31, terzo comma, della legge 18 febbraio 1963, n. 173, è sostituito dal seguente:

« L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale all'atto della cessazione dal servizio e compete fino al compimento degli anni sessantacinque al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di età indicato dal primo comma dell'articolo 26 o per infermità proveniente da causa di servizio e fino al compimento degli anni 60 al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per formare la vacanza nel ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio occorrente per i nuovi trasferimenti in detto ruolo ».

Art. 9.

Per la prima copertura dei posti in organico nei gradi di maggiore, tenente colonnello e colonnello, previsti dall'articolo 1 della presente legge, i termini di permanenza nei vari gradi per la promozione al grado superiore sono ridotti della metà.

La riduzione di permanenza può essere usufruita dallo stesso ufficiale per non più di una volta.

Per la prima copertura dei nuovi posti in organico nel grado di tenente colonnello, previsto dall'articolo 1 della presente legge, fa parte della commissione di cui al penultimo comma del precedente articolo 3, in luogo dell'ufficiale del Corpo degli agenti di custodia, un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a colonnello designato dal Ministro della difesa.

Per la prima copertura dei posti in organico nel grado di capitano in servizio permanente del Corpo degli agenti di custodia, il Ministero di grazia e giustizia provvede, in deroga alle disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 284, mediante concorso per titoli, riservato ai capitani di complemento dell'Esercito, i quali alla data dell'entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di trattenuti alle armi a norma della legge 28 marzo 1968, n. 371, ed abbiano prestato almeno sette anni di servizio nel Corpo degli agenti di custodia a norma dell'articolo 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, e sostituito dall'articolo unico della legge 25 giugno 1956, n. 703, quali ufficiali di complemento dell'Esercito distaccati presso il Ministero di grazia e giustizia per il Corpo degli agenti di custodia.

La commissione giudicatrice del concorso è quella prevista dalla presente legge per le promozioni ai gradi inferiori a quello di colonnello del Corpo degli agenti di custodia.

I capitani di complemento dell'Esercito, dichiarati vincitori del concorso di cui sopra, sono iscritti nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia in servizio permanente, dopo quelli promossi al grado di capitano, in virtù della presente legge.

Il termine, fissato dal comma secondo del precedente articolo 7 per la presentazione delle domande per il trasferimento nel ruolo di sottufficiale per mansioni di ufficio, non si osserva per la copertura dei posti previsti per detto ruolo nell'anno 1971.

Le domande per detti posti devono essere, in ogni caso, presentate prima del raggiungimento del 55° anno di età.

Art. 10.

A modifica di quanto stabilito nell'articolo 1 della legge 23 marzo 1956, n. 185, possono contrarre matrimonio i brigadieri, i vicebrigadieri, gli appuntati e le guardie del Corpo degli agenti di custodia quando hanno compiuto venticinque anni di età.

Art. 11.

Per ogni giorno di riposo settimanale o di ferie annuali non goduto e per ogni servizio prestato oltre le otto ore giornaliere, per eccezionali esigenze, dagli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, deve essere corrisposta a costoro una adeguata gratifica.

Art. 12.

Gli organici di cui agli articoli 1, 6 e 7 della presente legge sono raggiunti in un periodo di quattro anni secondo la progressione indicata nella tabella allegata alla presente legge.

A tali fini, gli stanziamenti iscritti ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1971 sono aumentati delle seguenti somme per gli esercizi sotto elencati:

milioni 643 per l'esercizio 1971;
milioni 1.285 per l'esercizio 1972;
milioni 2.008 per l'esercizio 1973;
milioni 2.727 per l'esercizio 1974.

All'onere di lire 643.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1971, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo numero 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

G R A D I	Organico dal 1° gennaio 1971	Organico dal 1° gennaio 1972	Organico dal 1° gennaio 1973	Organico dal 1° gennaio 1974
RUOLO DEGLI UFFICIALI				
Colonnello	—	1	1	1
Tenente colonnello	1	1	2	2
Maggiore	3	4	5	5
Capitano	6	8	10	12
Tenente e sottotenente	20	20	20	22
RUOLO DEI SOTTUFFICIALI DEGLI APPUNTATI E DELLE GUARDIE				
Maresciallo maggiore	113	115	118	120
Maresciallo capo	157	161	166	170
Maresciallo ordinario	181	188	194	200
Brigadieri e vicebrigadieri	1.125	1.200	1.300	1.400
Appuntati e guardie	11.781	12.167	12.583	13.000
RUOLO DEI SOTTUFFICIALI PER MANSIONI DI UFFICIO	19	38	56	75